

**CIRO SANTORIELLO**

**Quando il legislatore manca gli obiettivi e fa confusione di ruoli: la nuova disciplina in tema di controlli del giudice dell'udienza preliminare sul contenuto dell'imputazione**

Nel contributo, l'Autore esamina la nuova disciplina in tema di controllo da parte del giudice dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale sul contenuto dell'imputazione. Mentre si ritiene condivisibile la normativa in tema di imputazione generica ed indeterminata, molte perplessità vengono formulate con riferimento alla nuova previsione di cui agli artt. 423, co. 1-bis e 554-bis, co. 6: in particolare, oltre ad evidenziarsi come la stessa non raggiunga l'obiettivo di conferire significativa stabilità alla contestazione formulata dal pubblico ministero né consenta di definire il processo in tempi ragionevoli, si afferma che la stessa determina inaccettabile compromissione della figura e del ruolo del giudice che diventa protagonista nella costruzione dell'accusa

*When the legislator misses the objectives e causes confusion of roles: the new regulation regarding controls by the judge of the preliminary hearing on the content of the accusation*

*In the contribution, the Author examines the new regulations regarding control by the judge of the preliminary hearing and the pre-trial hearing on the content of the accusation. While the legislation regarding generic and indeterminate attribution is considered acceptable, many doubts are formulated with reference to the new provision referred to in articles. 423, co. 1-bis and 554-bis, co. 6: in particular, in addition to highlighting how the same does not achieve the objective of giving significant stability to the complaint formulated by the public prosecutor nor allows the trial to be defined in a reasonable time, it is stated that the same determines unacceptable compromise of the figure and of the role of the judge who becomes the protagonist in the construction of the accusation*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Il giudice preliminare davanti ad un'imputazione generica ed indeterminata. Dalle soluzioni della giurisprudenza alla riforma del 2022. - 3. Quando il giudice non condivide l'imputazione del pubblico ministero. Le novità della riforma del 2022. - 4. Una valutazione della riforma. L'intervento del giudice in caso di imputazione indeterminata e generica. - 5. Una valutazione della riforma. L'intervento del giudice in caso di non corrispondente agli atti. Qualche dubbio ermeneutico .... - 6. ... ed alcune significative perplessità.

1. *Premessa.* La nuova disciplina in tema di intervento del giudice dell'udienza preliminare e predibattimentale sul contenuto dell'imputazione.

Fra le numerose novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, di cui al d.lgs. n. 150 del 2024, poca attenzione hanno ricevuto le modifiche in tema di poteri del giudice dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale sul contenuto dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, quando il giudicante ritenga la contestazione non corretta perché generica ed indeterminata o difforme rispetto a quanto emerge dagli atti istruttori.

Come è noto, il quadro normativo in proposito è composto dagli artt. 421, co. 1 e 423, co. 1 bis c.p.p. con riferimento alla fase dell'udienza preliminare, disposizioni il cui contenuto è riproposto, sostanzialmente senza alcuna modifica, dall'art. 554 bis, co.5 e 6, c.p.p. per l'udienza predibattimentale. Il legislatore prende in considerazione due circostanze in presenza delle quali è ipotizzabile - e legittimo - un intervento del giudicante per indurre il pubblico ministero ad una modifica della contestazione:

quando ritiene che l'imputazione non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 417, co. 1, lett. b) c.p.p. "il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero";

quando invece il giudice "rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, ... invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero".

La nuova disciplina è stata accolta con favore dai commentatori e da quanti operano nelle aule di giustizia ed anzi, specie in relazione alla prima ipotesi, si è sottolineato come la riforma abbia posto rimedio a diverse criticità che si riscontravano in precedenza. Non siamo d'accordo su tale conclusione: specie la previsione di cui al nuovo comma 1 bis dell'art. 423 (e comma 6 dell'art. 554 bis), infatti, ci pare foriera di significative incongruenze sistematiche, specie con riferimento al ruolo che il giudice - inteso quale figura istituzionale, non quale mera singola persona fisica - deve assumere rispetto alla costruzione dell'accusa, nonché in relazione a circostanze concrete che si verificano di frequente nei processi penali. Tuttavia, prima di svolgere le nostre riflessioni pare opportuno ricostruire quale fosse il dato normativo prima della riforma ed a quali criticità quest'ultima ha inteso dare risposta.

2. *Il giudice preliminare davanti ad un'imputazione generica ed indeterminata. Dalle soluzioni della giurisprudenza alla riforma del 2022.* L'importanza di una formulazione chiara e precisa del fatto contestato all'imputato non è mai stata posta in discussione. Gli artt. 417, co. 1, lett. b) e 552 c.p.p. richiedono "l'enuciatione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge", evidenziando così la necessità - anche in ossequio a prescrizioni provenienti da sedi sovranazionali e dalla Carta costituzionale - di fissare con esattezza il perimetro dell'agone giudiziario, escludendo l'utilizzo di formule vaghe e, sotto tale profilo, perfettibili.

In ambito sovranazionale, il diritto alla tempestiva conoscenza del contenuto dell'accusa è garantito tanto dall'art. 6, co. 3, lett. a), CEDU, quanto dall'art. 14, co. 3, lett. a), Patto ONU per cui sarebbe arduo sostenere che la possibilità di completare - o correggere - "a piacimento" il fatto "generico" anche in sede di udienza preliminare (o predibattimentale) si appalesi compatibile con le finalità sottese alla tempestiva informazione avente ad oggetto (appunto) l'addebito finale. Va altresì considerato che in più occasioni i giudici di Strasburgo hanno affermato che l'imputazione, se, da un lato, deve essere resa nota «senza indugio», dall'altro lato, deve essere comunicata in maniera «particolarmente dettagliata», assicurando, tra l'altro, la compiuta definizione giuridica in rapporto alla fattispecie violata.

Analoghe considerazioni possono essere espresse, come detto, avendo riguardo all'art. 111, 3° co., Cost., a mente del quale occorre informare l'interessato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa: valorizzando la difesa quale obiettivo primario di siffatta conoscenza, la previsione in commento non limita i propri effetti al solo segmento "procedimentale", ma si estende al momento in cui l'addebito viene "racchiuso nell'atto imputativo", con la conseguenza che, laddove quest'ultimo potesse (davvero) essere continuamente integrato - secondo "più o meno" consapevoli strategie del pubblico ministero -, risulterebbe vana la tutela dei diritti partecipativi alla quale è protesa, appunto, la regola costituzionale.

Il tutto senza considerare che la scelta del pubblico ministero di esercitare l'azione penale presuppone che lo stesso, sulla base di indagini complete, abbia

chiaro quale sia il fatto per cui procedere<sup>1</sup>; l'inquirente al termine delle investigazioni se decide di dare impulso al processo deve avere un panorama sufficientemente chiaro che va riassunto con dovizia nell'atto imputativo.

A fronte di tali conclusioni, tuttavia, da sempre vi è una significativa incertezza in ordine a due profili attinenti al tema in oggetto. In primo luogo, si discute di quanto possa sostenersi che un capo di imputazione non risponda ai caratteri delineati dai citati artt. 417 e 552 c.p.p.; in secondo luogo, di quali siano le conseguenze derivanti dalla violazione di tali disposizioni da parte del pubblico ministero.

Con riferimento al primo argomento, nel d.lgs. n. 150 del 2022 non si riscontrano elementi di chiarezza – peraltro, difficilmente pretendibili dal legislatore stante il fatto che l'individuazione delle ipotesi in cui l'onere di chiarezza e completezza non è adeguatamente assolto dal pubblico ministero è compito assai complesso, trattandosi di decisione fortemente dipendente dalle circostanze concrete del singolo processo – e dunque la significativa divaricazione di opinioni fra dottrina e giurisprudenza che si è fino ad oggi riscontrata pare destinata a procrastinarsi.

In particolare, se è indiscusso che la radicale assenza di contestazione implica la mancata coincidenza con il modello legale minimo dell'atto imputativo<sup>2</sup> con conseguente nullità insanabile ex artt. 178, co. 1, lett. b e 179 c.p.p. dell'atto di esercizio dell'azione penale<sup>3</sup>, si discute di quali siano le conseguenze in caso di addebito generico, insufficiente o alternativo. Secondo la dottrina, anche in questi casi dovrebbe riscontrarsi un vizio dell'imputazione che dà luogo ad una nullità insanabile posto che l'adeguata descrizione dei *materialia delicti* già al momento del deposito della richiesta di rinvio a giudizio o dell'atto di citazione, oltre ad orientare le scelte giurisdizionali circa i provvedimenti da assumere, sia durante sia all'esito dell'udienza, rappresenta l'imprescindibile requisito per il compiuto esercizio del diritto di difesa; tale duplice esigenza impone che il "fatto" da contestare, una volta formulata l'imputazione, non presenti geometrie variabili se non a seguito di apporti istruttori recepiti

---

<sup>1</sup> CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, Milano 2016, 116.

<sup>2</sup> RAFARACI, *Nullità (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, Agg. II, Milano, 1998, 607.

<sup>3</sup> GROSSO, *L'udienza preliminare*, Milano, 1991, 96; CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano 2007, 128.

nel corso della relativa fase e tali da richiederne la modifica<sup>4</sup>. Di conseguenza, come detto, una contestazione generica si presenta idonea a determinare una nullità della richiesta di rinvio o dell'atto di citazione - nullità intermedia in funzione degli artt. 178, co. 1, lett. c) e 180 c.p.p. secondo alcuni<sup>5</sup>, insanabile, in relazione all'iniziativa dell'accusa, ex artt. 178, co. 1, lett. b) e 179 secondo altri<sup>6</sup>, se non addirittura un vizio assoluto ex art. 179 c.p.p. per carenza di un requisito essenziale (recepto) nella citazione dell'imputato<sup>7</sup>.

Assolutamente diverso l'atteggiamento assunto dalla giurisprudenza, attestata su una posizione decisamente meno severa - emblematiche, ad esempio, le affermazioni formulate con riferimento alla c.d. imputazione alternativa, ritenuta pienamente legittima e non lesiva del diritto di difesa ove i fatti nella loro materialità siano specificatamente descritti<sup>8</sup> e purché non si determini la modificazione dell'imputazione originaria elevata dal pubblico ministero all'atto dell'esercizio dell'azione penale, non alterando i tratti essenziali dell'addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, che viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta, ritenuta giuridicamente più corretta<sup>9</sup> -, anche se non sono rare le decisioni in cui l'imputazione formulata dal pubblico ministero viene ritenuta talmente carente da non essere rispondente ai requisiti ed ai criteri di cui all'art. 417, co. 1, lett. b), c.p.p..

Tuttavia, rispetto alle conclusioni della dottrina, diverse sono le conseguenze che secondo la Cassazione dovevano farsi derivare in tale circostanza. Infatti, dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 131 del 1995 - che dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 417, in quanto, pur non prevedendo la disposizione codicistica alcuna nullità

---

<sup>4</sup> CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Milano, 1999, 553; SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare fra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2821

<sup>5</sup> CESARI, *Modifica dell'imputazione e poteri del giudice nell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 289

<sup>6</sup> MOLARI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in *Manuale di procedura penale*, Bologna, 1995, 386; ROMANO, *Declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio: un problema di abnormalità*, in *Giur. It.*, 1993, II, 706.

<sup>7</sup> DOMINIONI, sub *artt. 177-186*, in *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di Amodio-Dominioni, II, Milano, 1989, 280; CAIANELLO, *Alcune considerazioni in tema d'imputazione formulata in modo alternativo*, in *Cass. Pen.*, 1997, 2473

<sup>8</sup> Cass., Sez. VI, 13 settembre 2018, n. 11487.

<sup>9</sup> Cass., Sez. I, 16 maggio 2018, n. 21732.

nell'ipotesi di contestazione generica del fatto, il giudice dell'udienza preliminare aveva comunque il dovere di invitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie precisazioni – le Sezioni unite<sup>10</sup> riconobbero all'autorità giurisdizionale il potere di intervenire in caso di indeterminatezza o genericità dell'imputazione, consentendo alla stessa di disporre in tali casi la restituzione degli atti al pubblico ministero, sia pur dopo aver previamente richiesto di precisare il contenuto dell'incolpazione onde renderla conforme rispetto alla previsione di cui all'art. 417, co. 1, lett. b) c.p.p.<sup>11</sup>.

Oggi questa soluzione, affermata in via pretoria, ha il sigillo del legislatore. Con la modifica dell'art. 421 c.p.p., infatti, si è previsto che in caso di una imputazione “generica”, formulata cioè in violazione dell'art. 417, lett. b) c.p.p., il giudice – dopo aver proceduto al controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione – sia tenuto a sollecitare un “intervento integrativo” da parte del pubblico ministero e solo laddove l'intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 180 c.p.p. e disporre la restituzione degli atti. Ove il pubblico ministero ottemperi correttamente all'invito del giudice alla riformulazione, l'imputazione modificata sarà inserita nel verbale di udienza e – come già previsto dall'art. 423, co. 1, c.p.p. – contestata all'imputato, se presente; altrimenti, diversamente da quanto disposto in precedenza, ed in conseguenza delle modifiche apportate in tema di processo in assenza, il giudice dovrà disporre rinvio ad una nuova udienza, disponendo la notifica del verbale all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

<sup>10</sup> Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307.

<sup>11</sup> MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2008, 1363; LOZZI, *Enunciazione in forma non chiara e precisa del fatto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio: conseguenze*, *ivi*, 2010, 409; PISTORELLI, *Imputazione generica o indeterminata e poteri del giudice dell'udienza preliminare nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione*, in *Cass. Pen.*, 2008, 2310; MARINELLI, *La genericità o indeterminatezza dell'imputazione nella fase dell'udienza preliminare*, *ibidem*, 2327; LOMBARDO, *Genericità dell'imputazione e poteri del giudice dell'udienza preliminare*, *ivi*, 2009, 632; CASASOLE, *Davvero abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare restituisce gli atti al pubblico ministero a causa delle genericità dell'imputazione?*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009, 1057; AZZOLIN, *Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 117; DELL'AGLI, *Le vicende dell'imputazione generica: poteri-doveri di esercizio di controllo dell'azione e dell'imputazione spettanti al giudice per l'udienza preliminare*, in *Arch. N. Proc. Pen.*, 2010, 171.

3. *Quando il giudice non condivide l'imputazione del pubblico ministero. Le novità della riforma del 2022.* La riforma contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022 ha, però, affrontato anche un altro e ben diverso profilo inerente ai poteri del giudice - dell'udienza preliminare e predibattimentale - nel caso questi, a fronte di una imputazione contenente l'"enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto", ritenga tuttavia la stessa non corretta in quanto non ne condivide la qualificazione giuridica o riscontra una mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e (non le modalità di formulazione, ma) il contenuto della contestazione. In maniera analoga ma non identica a quanto disposto dal nuovo art. 421 c.p.p., anche in questo caso il legislatore riconosce al giudice dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale la possibilità di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero quando lo stesso non accolga la sua sollecitazione a correggere o integrare l'imputazione.

Il problema di una difformità di opinioni fra pubblico ministero e giudice in ordine alla correttezza della contestazione non è nuovo e si era già posto in precedenza, ma le soluzioni proposte erano varie. La giurisprudenza prevalente sosteneva che, ritenuta non condivisibile la ricostruzione dell'episodio storico dedotta dal pubblico ministero quale tema di giudizio, il giudice doveva emettere una pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere<sup>12</sup>, mentre altri autori affermavano che andava disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, non potendo il giudice dell'udienza preliminare esercitare un penetrante controllo sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria e condizionare con la sua decisione il convincimento del giudice dibattimentale<sup>13</sup>, ma non mancava chi sosteneva che "la modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare [fosse] un'evenienza fisiologica perché la decisione è presa, di regola, allo stato degli atti, alla luce dei risultati probatori discussi nel contraddittorio argomentativo"<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Nel senso di consentire solo la modifica della qualificazione giuridica, Cass., sez. I, 13 dicembre 2017, dep. 2018, n. 21732; Cass., sez. VI, 10 maggio 2017, n. 28262.

<sup>13</sup> LEO, *Problemi dell'udienza preliminare*, in *Ind. Pen.*, 1996, 504; PARLATO, *Modifica dell'imputazione per fatti già conosciuti in sede di indagini preliminari*, in *Cass. Pen.*, 1999, 251; SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova 1999, 62.

<sup>14</sup> CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 118. Nello stesso senso VALENTINI, *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, in *Giur. It.*, 2002, 438; GROSSO, *L'udienza preliminare*, cit., 254; RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano 1996, 495.

La riforma ha fatto proprio l'orientamento dottrinale secondo cui al giudice va attribuito il potere di intervenire sulla formula imputativa onde garantire il necessario rispetto del principio della "correlazione tra imputazione e sentenza"<sup>15</sup>, principio sulla scorta del quale deve considerarsi ricompresa nel novero delle funzioni di controllo, conferite istituzionalmente all'organo giurisdizionale, la verifica costante in ordine alla corrispondenza tra il fatto attribuito all'imputato ed il fatto desumibile dagli elementi probatori che il giudice è di volta in volta chiamato a valutare<sup>16</sup>. Ovviamente, il potere di provvedere alla modifica dell'imputazione o alla contestazione di reato connesso ex art. 12, lett. b), c.p.p. è rimasto in capo al pubblico ministero; ciò che è stato modificato invece è la disciplina concernente il potere del giudice dell'udienza preliminare di intervenire quando rilevi una discrepanza fra il contenuto della vicenda cui si riferisce il procedimento e la formulazione dell'imputazione: in questo caso, infatti, al pari di quanto previsto con riferimento all'ipotesi di contestazione incompleta o generica, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni dell'imputazione ed in caso di rifiuto dell'inquirente a procedere in tal senso provvede con ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. *Una valutazione della riforma. L'intervento del giudice in caso di imputazione indeterminata e generica.* La riforma in tema di intervento del giudice sul contenuto dell'imputazione, con riferimento ad entrambe le ipotesi considerate, intende evidentemente perseguire l'obiettivo di garantire una celere definizione dei procedimenti. Da un lato, si ritiene di aver individuato una modalità per assicurare la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), consentendo di integrare e correggere la versione originariamente formulata dal pubblico ministero nel contraddittorio con le parti senza

---

<sup>15</sup> Oltre agli autori indicati nella nota precedente, cfr. anche MOLARI, *Lineamenti e problemi dell'udienza preliminare*, in *Ind. Prel.*, 1988, 498; ZURLI, *Osservazioni in tema di modificazione dell'imputazione da parte del giudice dell'udienza preliminare*, in *Cass. Pen.*, 1997, 914, 1475

<sup>16</sup> Tesi accolta anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 103 del 2010) secondo cui per l'appunto il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza doveva trovare applicazione, in via analogica, anche con riferimento al giudice dell'udienza preliminare il quale, se accertava che il fatto è diverso da quello enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, doveva disporre la trasmissione degli atti all'organo dell'accusa.

che per ottenere tale risultato debba disporsi la retrocessione degli atti (salvo contrasti) e quindi con una rapida risoluzione quanto meno dei casi meno problematici; dall'altro, proprio una tale incontestata e definitiva fissazione del *thema decidendum* può facilitare l'accesso ai riti alternativi, soprattutto se il ricorso agli stessi era precluso dalla non condivisibile qualificazione giuridica adottata dall'accusa e comunque spesso non esperibili in presenza di fatti mal descritti. Inoltre, la soluzione adottata consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche dell'imputazione (*ex art. 516 ss. c.p.p.*) o retrocessioni del procedimento (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso<sup>17</sup>.

Queste "entusiastiche" valutazioni sulla riforma possono condividersi con riferimento alla soluzione rinvenuta in relazione all'ipotesi di contestazione generica ed indeterminata, che non rispetta il disposto dell'art. 417, co. 1, lett. b) c.p.p.. Quanto previsto oggi dagli artt. 421 e 554 bis c.p.p. rappresenta, in fin dei conti, la "traduzione" normativa della soluzione proposta dalle Sezioni unite ed accolta senza obiezioni dalla giurisprudenza successiva e che non ha trovato alcuna resistenza da parte della dottrina: d'altronde, il diritto dell'imputato a confrontarsi con accuse chiaramente definite e determinate ha una pregnanza tale da giustificare un intervento giurisdizionale diretto a sanzionare imputazioni carenti sotto il profilo della completezza e precisione, anche in ragione del fatto che in tali circostanze il giudice non si pronuncia in alcun modo sul merito della contestazione, sul contenuto del *thema probandum*, ma semplicemente riscontra la carenza di un presupposto fondamentale - la preventiva definizione dell'addebito - per lo svolgimento di un giusto processo.

Peraltro, e si tratta di un ulteriore profilo di apprezzamento della riforma, la nuova versione dell'art. 421 c.p.p. consente senz'altro di escludere - come pure sostenuto in precedenza - la possibilità di giustificare l'integrazione di

---

<sup>17</sup> Per questo motivo, in considerazione dei nuovi poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari è stato abrogato il comma 2 *bis* dell'art. 429, c.p.p. che prevedeva che quando si procedeva per un delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dava al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che disponeva il giudizio conteneva anche l'avviso che l'imputato poteva chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione.

un'imputazione *ab origine* formulata in modo lacunoso in forza della diversa valorizzazione del contenuto degli atti dell'indagine preliminare ovvero sulla base delle risultanze istruttorie acquisite in sede di udienza preliminare<sup>18</sup>. La riforma, infatti, impone di riconoscere all'imputato il diritto di confrontarsi fin dal primo momento con un'accusa adeguatamente strutturata e completa, salvo modifiche che, però, per l'appunto devono modificare (e non integrare) il contenuto dell'accusa<sup>19</sup>.

*5. Una valutazione della riforma. L'intervento del giudice in caso di non corrispondente agli atti. Qualche dubbio ermeneutico ....* Le considerazioni esposte al termine del paragrafo precedente non ci sembra possano formularsi, invece, con riferimento alla disciplina contenuta nei nuovi co. 1 bis dell'art. 423 e co. 6 dell'art. 554 bis. La principale criticità di tale parte della riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 risiede, come si vedrà nel prossimo paragrafo, nella confusione di ruoli e compiti che viene ad instaurarsi fra pubblico ministero e giudice nella costruzione della contestazione da porre a base della futura decisione finale; tuttavia, accanto a tale profilo - di rilevanza assolutamente centrale e su cui, come detto, si tornerà in seguito -, va altresì considerato come, diversamente da quanto può riscontrarsi con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 421 e 554, co. 5, la disciplina in commento si presenti per diversi aspetti di non agevole lettura con il conseguente affacciarsi di più di un dubbio ermeneutico.

In primo luogo, incerto è il limite temporale entro il quale il giudice può intervenire per richiedere una modifica dell'imputazione. Il problema non si pone con riferimento all'ipotesi in cui la verifica sulla correttezza della contestazione si svolge in sede di udienza preliminare posto che in tal caso la locuzione "nel corso dell'udienza preliminare" presente nel co. 1 bis dell'art. 423 c.p.p. fornisce l'indicazione richiesta: quanto al momento iniziale a partire dal quale il giudice può esercitare il potere in questione, non v'è dubbio che esso coincida con il momento immediatamente successivo alla regolare costituzione delle parti; il

---

<sup>18</sup> Su tale prassi, RAFARACI, *Le nuove contestazioni*, cit., 481; SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare*, cit., 2821.

<sup>19</sup> Nel senso che "l'udienza preliminare [può atteggiarsi] come fase volta alla stabilizzazione contenutistica dell'imputazione, purché essa [sia] stata analiticamente enunciata dal pubblico ministero", CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 119.

momento finale, di contro, non deve necessariamente collocarsi prima della discussione, purché il pubblico ministero provveda alla modifica dell'imputazione prima della dichiarazione di chiusura della stessa da parte del giudice dell'udienza preliminare: in questo senso può richiamarsi la giurisprudenza in tema di richiesta di giudizio abbreviato in sede di udienza preliminare laddove si afferma che in tale sede, l'istanza in parola "può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive"<sup>20</sup>.

Nessuna indicazione, invece, è fornita, con riferimento al medesimo argomento, nel caso in cui si proceda in sede di udienza predibattimentale. Pur nel silenzio del legislatore, è agevole concludere, in virtù di un'applicazione analogica ed in assenza di indicazioni normative in senso contrario, che anche in tale circostanza alla modifica possa procedersi una volta proceduto alla verifica in ordine alla costituzione delle parti e fino alla chiusura dell'udienza.

Decisamente più complesso è invece definire sulla base di quali ragioni - ovvero, in considerazioni di quali dati istruttori - il giudice può manifestare le proprie perplessità in ordine al contenuto dell'imputazione. In proposito, infatti, il dato normativo fornisce indicazioni contraddittorie. La presenza nel citato art. 423 della già menzionata espressione "nel corso dell'udienza preliminare" dovrebbe condurre alla conclusione giusta la quale la procedura di cui al comma 1 bis è esperibile solo nel caso in cui la necessità di modificare l'imputazione derivi dall'acquisizione di elementi nuovi avvenuta nel corso dell'udienza preliminare.

Tuttavia, in senso contrario ovvero a favore della tesi secondo cui la modifica in oggetto deve ritenersi possibile anche sulla base di una mera rivalutazione degli elementi già in atti depongono altre considerazioni. In particolare, oltre a quanto affermato dalle Sezioni unite, seppur con riguardo alla disciplina delle contestazioni suppletive in dibattimento<sup>21</sup>, ci pare decisiva la circostanza che

---

<sup>20</sup> Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 29313.

<sup>21</sup> Cass., Sez. un., 11 marzo 1999, n. 4, secondo cui la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

una previsione analoga a quella di cui al co. 1 bis dell'art. 423 è dettata, come detto più volte, anche per l'udienza predibattimentale ex art. 554 bis, co. 6 c.p.p.: posto che in udienza predibattimentale non è previsto lo svolgimento di attività istruttoria non essendo richiamate le previsioni di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p., in tale circostanza la necessità di una modifica dell'imputazione andrà parametrata solo sulla base dei dati istruttori già in possesso delle parti; a nostro parere non si rinvergono ragioni per pervenire alla medesima conclusione con riferimento all'udienza preliminare. D'altronde, non vi sono ragioni per escludere che la divergenza fra imputazione e vicenda oggetto del procedimento emerga (non solo in conseguenza della valutazione di fonti di prova diverse da quelle raccolte durante le indagini, ma anche) a seguito di una rimediazione complessiva dei risultati delle investigazioni, operata anche grazie dell'apporto critico offerto dalla difesa<sup>22</sup> o solo a seguito di semplice ripensamento da parte del pubblico ministero o ancora in ragione di una diversa opinione cui perviene il giudice – profilo quest'ultimo, come vedremo, assai problematico e che rappresenta la principale criticità della riforma.

Definiti gli atti utilizzabili per riscontrare una diversità fra contenuto dell'imputazione e risultanze istruttorie occorre domandarsi quando una tale divergenza sia così rilevante da legittimare (ed imporre) il ricorso alla procedura di cui ai citati artt. 423, co. 1 bis e 554 bis, co. 6 c.p.p. Il problema, evidentemente, non si pone con riferimento alle diverse opinioni che il giudice può avere per il profilo attinente alla correttezza della qualificazione giuridica espressa dal pubblico ministero: in questo caso, ferme le significative problematiche di cui si dirà in seguito, qualsiasi divergenza fra le disposizioni normative presenti nell'imputazione e quella che il giudice ritiene essere la fattispecie incriminatrice corretta, legittima quest'ultimo ad intervenire per richiedere una modifica della contestazione<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Per una valorizzazione di tale profilo, CASSIBBA, *L'imputazione*, cit., 190.

<sup>23</sup> Tesi da sempre affermata in giurisprudenza e consacrata dalle stesse Sezioni unite, 19 giugno 1996, n. 16 che riconobbero nell'art. 521, co. 1 c.p.p. una norma di carattere generale, perché "il principio di legalità ... deve valere in ogni momento del processo, sicché anche nell'udienza preliminare v'è l'esigenza della corretta applicazione della legge, correttezza che consiste ... nell'assicurare, anche con il contributo del giudice la corretta qualificazione giuridica del fatto, nel caso in cui il giudice si renda conto che la fattispecie astratta ipotizzata non è quella che la legge prevede per quel fatto, e la corregga".

Ben più complesso, invece, è individuare i casi in cui il giudicante deve intervenire per assicurare la corrispondenza fra il “fatto” indicato nella contestazione e le risultanze istruttorie ricavabili dagli atti a sua disposizione. Per rispondere a tale quesito, occorre definire quale sia, per l'appunto, la nozione di "fatto" la cui diversità o novità rispetto a quanto descritto nell'imputazione impone il ricorso alla procedura di cui agli artt. 423, co. 1 bis e 554 bis, co. 6 c.p.p..

In proposito, si riscontra una nota contrapposizione fra la dottrina e la giurisprudenza. Quest'ultima ricostruisce il significato dell'espressione in discorso alla luce di un criterio esclusivamente funzionale: l'imputazione segna il “terreno” del confronto fra accusa e difesa e deve indicare gli elementi sulla cui base l'imputato può essere chiamato a rispondere del reato contestato; di conseguenza, può parlarsi di modifica rilevante della stessa solo allorquando si riscontri una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa<sup>24</sup>. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Orientamento inaugurato da Cass., Sez. un., 13 ottobre 2010, n. 36551 e poi mai abbandonato. Per una ricostruzione, non recente ma tuttora attuale, ROCCHI, *Sul principio della correlazione tra accusa e sentenza nel prevalente orientamento della Corte di Cassazione*, in *Giur. It.*, 2002, 141.

<sup>25</sup> Da ultimo, Cass., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 24932, secondo cui “in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato che non vi fosse violazione del principio di necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza in un caso nel quale, a fronte della contestazione del delitto di utilizzo di fatture inesistenti autoprodotte, si era affermata la penale responsabilità dell'imputato per aver utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, chiarendo che la non

In sintesi, secondo la giurisprudenza, nell'episodio storico dedotto nell'imputazione possono rinvenirsi elementi essenziali ed elementi irrilevanti ai fini della descrizione dell'accusa di cui deve rispondere l'imputato. L'incidenza della modifica dei secondi sui diritti di difesa è nulla e quindi non deve procedersi a modifica dell'addebito, adempimento invece necessario – non solo sulla base di quanto dispongono gli artt. 423, co. 1 bis, e 554 bis, co. 6, ma anche, ad esempio, dagli artt. 516 e 521 c.p.p. – quando e (solo) se viene a mutarsi uno degli elementi del fatto da ritenersi essenziale a fini descrittivi.

La dottrina contesta tale conclusione, evidenziando come il ricorso al criterio teleologico alimenti il rischio di dare adito ad interpretazioni troppo elastiche ed incompatibili tra di loro, spesso rimesse all'arbitrio del singolo giudice - posto che non risulta affatto agevole stabilire in quali situazioni concrete le variazioni del tema decisorio impediscano il corretto svolgimento delle attività difensive<sup>26</sup> -, evidenziandosi altresì come la compressione dei diritti di difesa dell'imputato rappresenti, non tanto il presupposto dal quale arguire l'intervenuta modifica del fatto contestato, quanto la conseguenza di ogni metamorfosi dell'imputazione<sup>27</sup>.

---

referibilità soggettiva delle prestazioni alle imprese che le avevano fatturate aveva costituito il nocciolo della contestazione, sulla quale il predetto aveva avuto la possibilità di difendersi e si era effettivamente difeso).

<sup>26</sup> Ed infatti al momento di stabilire quali elementi possano reputarsi essenziali e quali accidentali, gli orientamenti giurisprudenziali hanno cominciato a moltiplicarsi, alcuni considerando elemento essenziale la sola condotta, altri soltanto l'evento, inteso ora in senso naturalistico, ossia come modificazione della realtà esteriore, ora in senso giuridico, vale a dire come bene tutelato dalla norma di diritto sostanziale, ed altri ancora la condotta e l'evento insieme. La previsione codicistica risponde alla necessità di garantire il diritto di difesa dell'imputato. Pertanto, la violazione di tale principio va ravvisata solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, essendo variati o radicalmente trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa descritta nel capo di imputazione. Immune da censure, invece, è l'ipotesi in cui gli elementi essenziali, che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto, siano rimasti immutati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi.

<sup>27</sup> DI NICOLA, *Un principio cardine del processo penale: la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza*, in *Cass. Pen.*, 1997, 2198; LOMBARDI, *La riqualificazione giuridica previo mutamento del fatto: poteri giudiziali e garanzie difensive*, in *Cass. Pen.*, 2023, 2019; GARZONE, *Brevi riflessioni sul principio di correlazione (in fatto ed in diritto) tra l'imputazione contestata e la sentenza. Ri-mediazioni in corso nella Giurisprudenza?*, in *Riv. Pen.*, 2021, 195; LOMBARDI, *La riqualificazione giuridica previo mutamento del fatto: poteri giudiziali e garanzie difensive*, in *Cass. Pen.*, 2023, 2019; PULITO, *Diplopia nella correlazione tra accusa e sentenza*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2022, 564; MARZO, *Il principio di*

A conferma della correttezza di queste ultime affermazioni, basta registrare come anche in dottrina sia incerta quale sia la nozione di “fatto” rilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza di una modifica, processualmente rilevante, dell'imputazione. Secondo il prevalente indirizzo, infatti, sarebbe da considerare imm modificabile soltanto la condotta, individuata dall'oggetto fisico ove ne esista uno, come nei reati cosiddetti materiali, oppure dai connotati di tempo e di luogo dell'azione o dell'omissione. Stando ad un diverso orientamento si dovrebbe, invece, ritenere essenziale anche l'evento<sup>28</sup>, almeno quando risulti che la dedotta modificazione della realtà circostante non si è verificata e la condotta sia punibile a titolo di tentativo. Altri autori, infine, hanno optato per un ulteriore criterio distintivo, assumendo che dovrebbero considerarsi essenziali tutti gli elementi corrispondenti a quelli che integrano la fattispecie incriminatrice e la sua punibilità, nonché le coordinate di tempo e di luogo dell'episodio storico dedotto nell'imputazione<sup>29</sup>.

In questa sede non è possibile soffermarsi su tale argomento, anche in ragione della sua complessità. Bisogna, però, rilevare come una problematica che fino ad ora aveva interessato solo il dibattito sia stata da legislatore – con l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 423 e 6 dell'art. 554 bis c.p.p. – “trasferita” ad un momento processuale antecedente, ovvero nelle udienze preliminare e predibattimentale e tale anticipazione delle questioni connesse alla condivisibilità o meno del contenuto dell'imputazione è tutt'altro che priva di criticità.

La riforma in commento risponde evidentemente all'intento di perseguire “l'obiettivo della ‘stabilizzazione’ dell'imputazione quale leva, anch'essa, di efficienza del processo”, avendo il legislatore ritenuto che “un regime di controllo ...[sia] un passaggio indispensabile a realizzare a tutto tondo una

---

*correlazione tra accusa e sentenza: da garanzia dell'imputato a garanzia del processo*, in *Arch. pen. web*, 2018, 1.

Con riferimento alla dottrina antecedente al codice del 1988, CARNELUTTI, *Rapporto della decisione penale con l'imputazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1960, 161; FOSCHINI, *Giurisprudenza degli interessi e relazione della sentenza con l'accusa*, *ivi*, 1950, 139; GUARNERI, *Questioni in tema di relazioni tra l'accusa contestata e la sentenza*, *ivi*, 1953, 82; CORDERO, *Considerazioni sul principio d'identità del "fatto"*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1958, 941.

<sup>28</sup> PLOTINO, *Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1996, 179.

<sup>29</sup> GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, 257; RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 492; PULITO, *Diplopia nella correlazione tra accusa e sentenza*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2022, 564.

stabilizzazione dell'imputazione che giovi alla tempestività della scelta dei riti alternativi e correlativamente alla minor frequenza di interventi sull'imputazione del dibattimento”<sup>30</sup>. Tuttavia, a prescindere – come si dirà in seguito – dalla circostanza che i benefici in termini di efficienza derivanti dalla riforma sono tutt'altro che certi ed indiscussi, ci pare che consentire un tale controllo sulla correttezza in fatto dell'imputazione in una sede diversa (e temporalmente antecedente) da quella dibattimentale sia opzione che non possa definirsi quale mera trasposizione in sede di udienza preliminare o predibattimentale della previsione di cui all'art. 521 c.p.p., trasposizione intesa ad evitare che l'errore della contestazione emerga solo dopo che molteplici risorse (di per sé già scarse) del sistema giudiziario sono state trasfuse nello svolgimento del rito dibattimentale.

Il legislatore, infatti, non ha considerato come il giudice del dibattimento ha il dovere di pronunciare sentenza quando ritiene che il fatto ricostruito durante l'istruzione dibattimentale coincida con l'episodio storico enunciato (non necessariamente nell'imputazione originaria, ma) nell'ultimo addebito contestato, il che significa pertanto che l'esame volto ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e decisione va espletato in relazione alla circostanza l'imputato sia stato o meno messo in condizione di difendersi anche in ordine all'oggetto della nuova imputazione. Come detto, il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha, infatti, lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa da parte dell'accusato: ne deriva che non è configurabile una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state poi concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale; ne consegue che il giudice del dibattimento deve procedere ai sensi dell'art. 521 c.p.p. solo quando accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione e, contemporaneamente, che l'imputato non ha avuto la possibilità di difendersi in relazione all'episodio storico, ricostruito nel corso della fase dibattimentale ed infine addebitatogli nella sentenza di condanna.

---

<sup>30</sup> In questo dubitativamente, RAFARACI, *Archiviazione ed udienza preliminare nella riforma Cartabia*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2013, 160, da cui è tratta anche la citazione precedente.

Evidentemente, una tale impostazione non è richiamabile con riferimento alle procedure di cui ai citati art. 423 e 554 bis. Nelle rispettive udienze cui si riferiscono le predette disposizioni, infatti, il giudice interviene (o comunque può intervenire) prima che si sviluppi ogni forma di contraddittorio fra le parti e quindi prima di verificare se la difesa abbia subito (o affermi di aver subito) o meno una lesione dalla presunta difformità dell'imputazione rispetto al contenuto degli atti istruttori. Può darsi che un tale approccio rispetto alla tematica della correttezza della contestazione sia maggiormente apprezzabile rispetto a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle condizioni di operatività dell'art. 521 c.p.p., ma certo pare contraddittorio che nel medesimo ordinamento processuale permangano ed operino contemporaneamente due diversi canoni di giudizio per valutare l'operato del pubblico ministero con riferimento alla formulazione dell'atto di accusa - non foss'altro per la circostanza che comunque, quand'anche il pubblico ministero abbia prestato ossequio al comando del giudice dell'udienza preliminare o dibattimentale di adeguamento dell'imputazione ai dati istruttori, la tanto agognata stabilizzazione della contestazione è tutt'altro che assicurata posto che il pubblico ministero può intervenire sul contenuto della stessa riportandola alla versione precedente nel corso del dibattimento (già nella fase di apertura ...), modificandola o integrandola senza alcun vaglio né preventivo né (immediatamente) successivo del giudice, essendo a quest'ultimo consentiti solo i controlli "finali" ai sensi e nei limiti dell'art. 521 c.p.p.<sup>31</sup>.

Tuttavia, la scelta di attribuire al giudice il controllo sul contenuto dell'imputazione (anche) prescindendo dagli esiti del contraddittorio fra le parti e quindi senza considerare i riflessi che sulla posizione ed interessi della difesa ha la eventuale divergenza fra quanto contestato e quanto effettivamente emerso o sta emergendo nel processo non si presenta solo contraddittoria rispetto alla consolidata lettura giurisprudenziale dell'art. 521 c.p.p., ma incide fortemente sulla posizione del giudicante, mutandone natura e funzione e conferendogli un ruolo di solipsistico decisore circa la sintesi che l'ufficio inquirente ha formulato delle risultanze istruttorie. Ma di questo diremo nel prossimo paragrafo. Da ultimo vanno poi evidenziati i dubbi che nascono con riferimento all'ipotesi in cui le carenze nella contestazione concernano processi cd. "cumulativi", in

---

<sup>31</sup> In questo senso anche RAFARACI, *Archiviazione e udienza preliminare*, cit., 163.

cui cioè si proceda in relazione ad una pluralità di imputazioni e nei confronti di più soggetti e la necessità di far ricorso alla procedura di cui all'art. 423, comma 1 bis, concerna solo alcune delle accuse per cui si procede. In questi casi, infatti, ci si deve domandare se, laddove il giudice in ragione dell'inerzia del pubblico ministero ritenga di disporre la restituzione degli atti a quest'ultimo, tale provvedimento di retrocessione debba riguardare l'intero procedimento o solo le imputazioni ritenute non corrette.

La domanda è tutt'altro che peregrina, tant'è vero che di tale tematica si è discusso recentissimamente in un processo di significativa rilevanza, anche massmediatica<sup>32</sup>. Innanzi al tribunale di Verbania si procedeva per la vicenda inerente alla cd. strage del Mottarone; le contestazioni erano mosse a diversi imputati ed alcune di queste richiamavano gli artt. 589 e 590 comma 3 c.p., trattandosi di fatti "commessi con violazione delle norme sulla prevenzione per gli infortuni sul lavoro"; il giudice ha ritenuto insussistente questa aggravante e, a fronte del diniego del pubblico ministero di escluderla dalla contestazione, ha ritenuto di dover rinviare gli atti all'ufficio inquirente. Quali atti però andavano ritrasmessi ovvero l'intero procedimento o le sole imputazioni di cui non condivideva il contenuto?

Secondo il giudice andava ritrasmesso l'intero procedimento poiché "nel caso in esame non residuava[no] spazi di autonomia fra le singole imputazioni ... a motivo della formulazione delle imputazioni e della natura delle correzioni sollecitate -- e della connessione soggettiva degli addebiti". Ovviamente, in questa sede non è da discutere della divisibilità o meno della decisione del giudice piemontese quanto sottolineare come, alla luce degli art. 423, comma 1 bis e 554 bis, comma 6, c.p.p., il fondamentale principio del "giudice naturale" e della sua precostituzione per legge possa essere agevolmente superato sol che il pubblico ministero - percependo che il giudicante non condivide la sua imputazione accusatoria, avendo ritenuto insussistenti alcune aggravanti e quindi implicitamente anticipando il suo giudizio circa la gravità del fatto - rifiuti di aderire alle richieste di riformulazione dell'imputazione nell'intento di "riavere

---

<sup>32</sup> In effetti, la tematica in discussione può porsi anche con riferimento alla procedura di cui all'art. 421 c.p.p.. Tuttavia, l'argomento è affrontato con riferimento alla disciplina di cui all'art. 423, comma 1 bis, c.p.p. in quanto è in relazione a tale previsione che la questione è stata già posta.

indietro” l’intero procedimento per esercitare nuovamente l’azione penale nei medesimi termini innanzi ad altro giudice sperando di avere migliore fortuna.

*6... ed alcune significative perplessità.* Al di là dei dubbi ed incertezze ermeneutiche che si sono indicate in precedenza, la nuova disciplina di cui ai nuovi artt. 423 e 554 bis c.p.p. si presenta criticabile per altri aspetti, di carattere più generale e decisamente più rilevanti.

In primo luogo, come accennato, la riforma pare decisamente mancare il raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione dell’imputazione, stante la possibilità che le modifiche – tanto in tema di qualificazione giuridica, ma soprattutto con riferimento a “narrazione” del fatto contestato – che il giudice può “imporre” al pubblico ministero in sede di udienza preliminare o predibattimentale possono essere messe tranquillamente nel nulla da quest’ultimo che, onde evitare la restituzione degli atti, può prestare inizialmente formale ossequio alle indicazioni del giudicante di fase per tornare poi all’impostazione precedente una volta che si acceda al dibattimento. Questa circostanza suona ancor più paradossale se si pensa che per giurisprudenza consolidata il pubblico ministero può intervenire sull’imputazione – ritornando all’originario contenuto – già in apertura del dibattimento, ancor prima di qualsiasi elaborazione probatoria.

La decisione del giudice non dibattimentale – quando non consiste nella retrocessione degli atti (e, a ben vedere, nemmeno in quel caso, come diremo) - vale dunque quanto un pugno sbattuto sul tavolo: tacita per il momento la discussione ed impone il suo punto di vista, che verrà subito dimenticato una volta che lo stesso ha abbandonato lo scranno su cui va a sedersi un altro collega.

Sempre rimanendo all’interno di una valutazione funzionale della riforma ovvero riferita alla capacità delle innovazioni normative di raggiungere gli obiettivi prefissati – prescindendo da ogni valutazione circa la condivisibilità degli stessi -, nemmeno ci pare che ci si sia avvicinati al risultato di ottenere una maggiore velocizzazione nella conclusione del processo penale, risultato che discenderebbe da una immediata definizione delle questioni concernenti il contenuto dell’imputazione. Le ragioni di queste nostre affermazioni risultino evidenti se si considera l’ipotesi in cui il giudice dell’udienza preliminare o predibattimentale interviene sulla qualificazione giuridica.

Nulla da eccepire quanto alla possibilità di tali soggetti di conferire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione: come detto in precedenza, si tratta di previsione coerente con il compito di jus dicere istituzionalmente attribuito all'organo giurisdizionale in via esclusiva – ed infatti, ad esempio, si riconosce al giudice la possibilità di procedere in tale senso durante la fase delle indagini preliminari quando emette provvedimenti in materia cautelare<sup>33</sup>. Quello che non convince, però, è la nuova procedura introdotta per consentire al giudicante di esercitare questo potere di controllo.

Nel sistema previgente, infatti, il giudice dell'udienza preliminare (non era ancora stata introdotta l'udienza predibattimentale nel rito monocratico) poteva intervenire sul capo di imputazione, modificando la qualificazione giuridica del fatto nel decreto che dispone il giudizio<sup>34</sup>; in questo modo, il procedimento avanzava di fase, prescindendo da ogni possibilità di intervento del pubblico ministero, che poteva condividere o meno le conclusioni del giudice ma certo non poteva in alcun modo precludergli di fissare il thema decidendum del successivo giudizio dibattimentale su una diversa base giuridica rispetto a quella inizialmente ipotizzata nell'imputazione. Oggi, invece, laddove il pubblico ministero non intenda modificare la fattispecie incriminatrice, il procedimento è destinato alla regressione con restituzione degli atti alla Procura<sup>35</sup>, con indiscutibile allungamento dei tempi rispetto a quelli riscontrabili in precedenza.

<sup>33</sup> Cass., Sez. VI, 5 maggio 2008, n. 35806. In termini più generali Cass., Sez. III, 1° dicembre 2010, n. 1803.

<sup>34</sup> Cass., Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 28262, secondo cui “non incorre in abnormità, sotto il duplice profilo strutturale e funzionale, né in eccesso di potere il decreto con cui il giudice per l'udienza preliminare dispone il giudizio modificando la qualificazione giuridica del fatto posta dal pubblico ministero nella propria richiesta, atteso che lo *ius variandi* in punto di diritto è potere tipico attribuito al giudice in ogni fase e grado del procedimento, il cui esercizio non incide sull'autonomo potere - riservato in via esclusiva al pubblico ministero - di modificare il fatto contestato e di procedere a nuova contestazione qualora esso risulti diverso da come è descritto nell'imputazione”. Si veda anche Cass., Sez. VI, 5 maggio 2008, n. 35806 che ha annullato la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale disporre direttamente il rinvio a giudizio. In dottrina. CESARI, *Modifica dell'imputazione e poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1994, 293; FRIGO, sub *art. 423*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, IV, Torino, 1990, 639.

<sup>35</sup> Inequivocabile in questo senso: “la restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il

Peraltro, i tempi di definizione del procedimento si allungano non solo in considerazione che, senza l'accordo con il pubblico ministero circa la modifica in parola, il giudice non può procedere con il decreto di rinvio a giudizio ma anche in ragione del fatto che la stessa restituzione degli atti alla Procura della Repubblica è decisione tutt'altro che dirimente, posto che la stessa non ha alcuna efficacia vincolante per il destinatario. Infatti, a differenza di quanto previsto dall'art. 421, 1° co. - che sanziona l'inerzia del pubblico ministero con la declaratoria, anche d'ufficio, della nullità della richiesta di rinvio a giudizio - la disposizione in commento non contempla alcuna forma di invalidità, limitandosi a stabilire la regressione del procedimento; ciò significa che la restituzione degli atti al pubblico ministero comporta una riesplorazione dei relativi poteri discrezionali dell'organo inquirente, il quale (oltre a poter ritenere che per i fatti contestati - così come riqualificati o corretti su impulso del giudice dell'udienza preliminare o predibattimentale - sia debba disporre l'archiviazione<sup>36</sup>) può senz'altro rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio nei medesimi termini adottati in precedenza, non rinvenendosi alcuna preclusione in proposito.

In queste ultime circostanze, dunque, la forza intimidatrice del pugno che tira sul tavolo il giudice non dibattimentale ci pare ancora minore rispetto a quanto poteva dirsi nell'ipotesi considerata in precedenza...<sup>37</sup>.

---

medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi. (Cass., Sez. VI, 26 marzo 2024, n. 19109, Rv. 286475 - 02).

<sup>36</sup> Senza che ciò comporti alcuna frizione con il principio di obbligatorietà dell'azione penale. In questo senso sembra esprimersi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che, nel caso di contestazione in dibattimento di un fatto diverso da quello descritto nell'imputazione e ritorno del procedimento alla fase delle indagini preliminari, consegue al pubblico ministero la piena facoltà di richiedere ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari, nella ricorrenza dei presupposti di legge, l'archiviazione per fatto diverso oggetto di contestazione (Cass., Sez. III, 26 ottobre 2011, n. 45708).

<sup>37</sup> Oltre a doversi domandare in questo caso cosa accada nell'ipotesi in cui la divaricazione di opinioni fra pubblico ministero e l'ufficio del giudice dell'udienza preliminare o predibattimentale (inteso, per l'appunto, come ufficio, e quindi rappresentato da un giudice-persona fisica diverso dal precedente, posto che a seguito della retrocessione degli atti il primo dovrebbe ritenersi incompatibile) persista. Il "nuovo" giudice può reiterare l'istanza di correzione ed eventualmente procedere ad una nuova restituzione degli atti? E in tal caso, questa insistenza non finisce per alterare l'equilibrio processuale con un magistrato che prevarica il titolare dell'azione penale?

La vera criticità che riscontriamo nella disciplina in discorso, tuttavia, risiede nell'inaccettabile compromissione della figura e del ruolo del giudice dell'udienza preliminare e predibattimentale che ne consegue. Il controllo attribuito a costui, infatti, non copre solo lo spazio relativo alla qualificazione giuridica del fatto – profilo, come detto, di indiscussa pertinenza dell'autorità giurisdizionale -, ma anche a carenze attinenti alla descrizione dell'accaduto, comprese le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza. Questa valutazione, però, va ben oltre la censura del difetto di correlazione per diversità (diversa descrizione) del fatto, consentendo l'intromissione del giudice - come risulta evidente, ad esempio, in caso di rilevazione d'ufficio di una circostanza aggravante di cui l'accusa, a suo avviso del tutto congruamente, non abbia ravvisato in atti gli estremi - nel campo della più esclusiva delle prerogative funzionali del pubblico ministero, qual è la formulazione dell'imputazione ovvero la pretesa attribuzione di un fatto ad un singolo che è l'ubi consistam dell'attività inquirente.

Le conseguenze di tale disciplina sono devastanti e sovversive rispetto al principio della separazione dei ruoli fra giudice e pubblico ministero nel processo penale<sup>38</sup> - e che tale risultato non venga adeguatamente stigmatizzato in un momento storico in cui è forte come mai la spinta per la separazione delle due figure suona ancora più paradossale...

Non solo. Il giudice diventa protagonista nella costruzione dell'accusa senza però che il legislatore ne faccia derivare la più ovvia delle conseguenze e cioè la sua futura incompatibilità rispetto al prosieguo del procedimento. Infatti, in assenza di specifiche indicazioni normative in tal senso, anche dopo la riforma in parola deve ritenersi operante la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui quando il pubblico ministero aderisce ai rilievi del giudice in tema di contenuto dell'imputazione, quest'ultimo giudice non diviene incompatibile rispetto alla prosecuzione del giudizio, non verificandosi quella diversità di fase che si ha invece quando egli ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero, né potendosi registrare una commistione intollerabile tra funzione accusatoria e giurisdizionale<sup>39</sup>. Cosicché a decidere sul rinvio a giudizio o a fissare la

---

<sup>38</sup> Rischio paventato da sempre da quanti analizzavano la posizione del giudice dell'udienza preliminare, CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 60.

<sup>39</sup> Corte cost., n. 18 del 2017 e 66 del 2019.

prosecuzione del procedimento potrà senz'altro essere lo stesso giudice che ha detto al pubblico ministero quale contestazione formulare - e non parliamo di quando in sede di udienza preliminare viene formulata istanza di rito abbreviato: anche in questo caso è credibile affermare che non si rinviene nessuna incompatibilità?<sup>40</sup>

E non si dica che la disciplina dettata dagli artt. 423 e 554 bis c.p.p. è analoga, salvo la diversa fase procedimentale, a quanto previsto dall'art. 521 c.p.p.. Anzi proprio il confronto fra le due ipotesi dimostra come sia inaccettabile la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare o predibattimentale che abbia proceduto alla correzione dell'imputazione (quando meno con riferimento allo svolgimento di un futuro rito alternativo). Infatti, il giudice del dibattimento può e deve controllare la correlazione fra la contestazione e quanto andrebbe dichiarato in sentenza con riferimento alle responsabilità dell'accusato, ma laddove riscontri una difformità fra questi due poli della sua valutazione egli deve "spogliarsi" del procedimento disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero; di contro, il giudice dell'udienza preliminare o predibattimentale prosegue come nulla fosse...

E sì che sarebbe stato così facile trovare una soluzione che conferisse stabilità al quadro processuale, garantendo una ragionevole durata del processo, senza alterare in maniera così inaccettabile la coerenza del sistema processuale. Sarebbe bastato prevedere - e com'è nella logica delle cose - che quando il giudice ritiene erronea in fatto la contestazione formulata dal pubblico ministero con sentenza di non luogo a procedere ne dichiara l'infondatezza perché l'accusa non è supportata dagli atti istruttori raccolti in fase di indagine, mentre quando non sono contestate circostanze aggravanti o altre fattispecie delittuose pur risultanti dagli atti il processo prosegue così come "incardinato" dalla Procura, non consentendo di rimediare ad errori di tale ufficio o ancora ancora che laddove non venga condivisa la contestazione di aggravanti, il giudice riformula l'imputazione disponendo la prosecuzione del giudizio con riferimento al solo reato base<sup>41</sup>. Questo è il processo accusatorio: il pubblico ministero

---

<sup>40</sup> Critico su questo profilo, già prima della riforma, CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 431.

<sup>41</sup> Diversamente da quanto invece ritenuto dal giudice dell'indagine preliminare presso il Tribunale di Verbania con riferimento al procedimento di cui si è fatta menzione in precedenza, al termine del paragrafo 5.

definisce l'accusa, il giudice decide se è fondata o meno; "Sì sì il sì, No, il no; il di più viene dal Maligno"<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Mt 5,17-37.